



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

e

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL CONI

e

**ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT
COORDINAMENTO LOMBARDIA**

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Regione Lombardia per assicurare a livello territoriale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

DATO ATTO che il Corecom è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è, altresì, organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni.

VISTO, in particolare, l'art. 9 bis della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 che attribuisce al Corecom competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale.

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che attribuisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tra le altre, la competenza relativa alla promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

VISTO l'art. 14 dello Statuto, in base al quale il CONI è articolato a livello territoriale in Comitati Regionali che promuovono ed attuano iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali.

VISTO che il CONI, attraverso la Scuola Regionale dello Sport Lombardia, svolge attività informativa e formativa a livello territoriale;

VISTO lo scopo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, associazione senza fine di lucro dedita alla formazione dei professionisti dello sport, di seguito più semplicemente "AIAS LOMBARDIA".



Premesso

- che il Comitato regionale per le Comunicazioni di Regione Lombardia (di seguito Corecom), il Comitato Regionale Lombardia del CONI e AIAS LOMBARDIA, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, intendono cooperare per:

- i. contribuire alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai giovani;
- ii. promuovere e realizzare iniziative di formazione sulle norme interessate, di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;
- iii. fornire supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.
- iv. contrastare l'utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d'identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.
- v. sviluppare le capacità di riflessione critica necessaria per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza fra fatti e opinioni;
- vi. promuovere e diffondere una cultura dell'educazione sportiva in grado di sostenere i giovani nella costruzione di un'immagine positiva del proprio sé, accrescere l'autostima e far assumere comportamenti responsabili e significativi rispetto al proprio progetto di vita;

- che la promozione e la diffusione delle iniziative di cui al presente protocollo si realizzano attraverso la cooperazione a livello istituzionale e la partecipazione attiva dei giovani e delle famiglie su progetti mirati, fatte salve le prerogative di indirizzo del Corecom Lombardia e gli apporti tecnici del CONI e di AIAS LOMBARDIA nelle loro articolazioni territoriali lombarde.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Corecom Lombardia, il CONI - Comitato Regionale Lombardia e AIAS LOMBARDIA collaboreranno nell'attuazione di un piano d'azione condiviso in favore dei giovani, con le seguenti finalità:

1. promuovere iniziative di sensibilizzazione, anche direttamente presso le società sportive, sui temi della *media education*;
2. istituire luoghi di ascolto e orientamento su tematiche generali riguardanti gli strumenti di tutela rispetto ai contenuti lesivi della identità digitale;
3. organizzare congiuntamente convegni o seminari sui temi riguardanti la comunicazione, il cyberbullismo, altre tematiche simili, in particolare in funzione di protezione dell'utenza giovanile, con indicazione e spiegazione delle norme di legge interessate;
4. individuare e sviluppare buone prassi da diffondere nelle società sportive;
5. organizzare una rete di società sportive quali punti di prossimità in funzione di orientamento e supporto sulle tematiche evidenziate.

Le modalità di collaborazione saranno definite in specifici progetti con indicazione delle finalità delle iniziative comuni, dell'oggetto, dei tempi di realizzazione e del ruolo operativo di ciascuna parte.

Le Parti potranno utilizzare i materiali e gli esiti delle attività comuni, anche disgiuntamente, esclusivamente per fini istituzionali, di ricerca scientifica, per pubblicazioni, restando espressamente escluso ogni uso per fini commerciali; in ogni caso l'utilizzo di materiali o esiti delle attività comuni dovrà contenere la citazione di entrambe le parti.

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

Pertanto, è fatto reciproco divieto alle Parti di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della denominazione e del logo stesso senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.

La presente intesa non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dei contraenti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti di ambo le Parti.

Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo, agiscono quali autonomi Titolari del trattamento, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.



Ai sensi della normativa soprarichiamata, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

La presente intesa ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è soggetta a verifiche periodiche. È prevista per le Parti la possibilità di disdire l'accordo comunicandolo alle controparti, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

La reciproca collaborazione è prestata senza alcun corrispettivo, a carattere esclusivamente gratuito. Dal presente accordo non derivano oneri finanziari.

Milano,

La Presidente del Corecom Lombardia

Avv. Marianna Sala

Il Presidente del Comitato regionale
Lombardia del CONI

(munito dei necessari poteri giusta procura
speciale del Presidente del CONI)

Dott. Marco Riva

Il Coordinatore Regionale per la Lombardia
Dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Avv. Pier Antonio Rossetti